

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, CCSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
CCSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALFANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI - FEDERICO

DELIBERAZIONE N° 3470

OGGETTO: Integrazione deliberazione n. 7726 del 22.12.1998 - L. n.204/95
 - Interventi per la realizzazione di infrastrutture per il trasporto pubblico locale (TPL) - Ripartizione delle risorse e determinazione dei criteri.

** TIPO ATTO DG



OGGETTO: Integrazione deliberazione n. 7726 del 22 dicembre 1998 - LEGGE 204/95
- Interventi per la realizzazione di infrastrutture per il trasporto pubblico locale
(TPL) - ripartizione delle risorse e determinazione dei criteri

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere Reti di Servizi e Mobilità

Vista la legge 10 Aprile 1981 n°151;

Vista la Legge 12 Luglio 1991 n°202;

Vista la legge regionale n°45 del 22//09/1982 art.1 primo comma lettera b,
art.6 comma 2 e art.11;

Vista la legge 30 Maggio 1995 n°204;

Vista la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 sul procedimento
amministrativo;

Premesso:

- 1) che con propria deliberazione n. 7726 del 22 dicembre 1998 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi della citata legge 204/1995, "interventi per la realizzazione di infrastrutture per il trasporto pubblico locale (TPL) - ripartizione delle risorse e determinazione dei criteri"
- 2) che detta deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel *B.U.R.L.* del 10 marzo 1999, parte prima;
- 3) che con atto notificato in data 10 maggio 1999 alcuni concessionari di T.P.L. del Lazio hanno proposto impugnativa avverso la citata deliberazione n. 7726 lamentando, in particolare, la mancata motivazione su alcuni criteri per l'ammissibilità a contributo degli interventi da finanziare e la conseguente possibile esclusione degli stessi dalla ripartizione dei contributi;
- 4) che, viceversa, la deliberazione impugnata risulta essere stata assunta nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente che, letteralmente, prevede (art. 9 comma 2 della L.R. 45/82): *La Giunta regionale, riscontrata la coerenza degli interventi per i quali viene richiesto il contributo con il programma, fatta salva al riguardo alla deroga di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2 per l'anno 1982, e verificata la disponibilità finanziaria per ciascuno esercizio, provvede con propria deliberazione, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, alla definizione dei criteri per la ripartizione dei contributi secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 8 nonché all'approvazione del piano assegnazione dei contributi stessi.*
- 5) che l'articolo 8 della L.R. 45/82 prevede che i fondi disponibili sono ripartiti tenuto conto in pratica della necessità di porre in essere parametri di economicità nell'offerta dei servizi;
- 6) che, in considerazione della natura della deliberazione impugnata, che detta criteri di ordine generale, è opportuno risolvere ex ante ogni possibile dubbio sulla corretta interpretazione del deliberato adottato, al fine di risolvere il contenzioso in atto;
- 7) che, come emerge dalla stessa deliberazione impugnata, le risorse disponibili risultano di scarsa entità e che, quindi ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 45/82, occorre ribadire, poiché contestati con l'impugnazione richiamata, i criteri in base ai quali si sono stabilite le priorità di intervento, nell'ambito dei parametri fissati dall'art. 8 comma 2 della citata L.R. 45/1982;



8. che La Regione Lazio con la deliberazione impugnata ha determinato, appunto, i criteri per la ripartizione di detta somma secondo le seguenti priorità riportate nella medesima:
- a) interventi per il completamento di progetti per lotti funzionali in parte finanziati dalla Regione, previo accertamento della congruità dell'intervento rispetto ai servizi di trasporto pubblico locale attualmente esercitato;
 - b) interventi per ristrutturazione e/o adeguamento delle strutture e degli impianti alle normative in atto in materia di sicurezza;
 - c) interventi per la realizzazione di nuovi progetti mediante la costruzione di nuove strutture o l'acquisizione/ristrutturazione di strutture esistenti per le imprese che non hanno usufruito di precedenti finanziamenti per i servizi di trasporto di persone svolti in comuni non capoluoghi di provincia.
9. che le priorità di cui sopra sono state stabilite tenuto conto:
- a) della necessità di completare i precedenti interventi per lotti funzionali per adeguare le strutture realizzate alle attuali mutate esigenze del servizio del trasporto locale;
 - b) della necessità di adeguare gli impianti esistenti alle norme in materia di sicurezza (46/90, 626/94);
 - c) dalla necessità di finanziare progetti che prevedono la costruzione/ristrutturazione/acquisizione di nuove infrastrutture.
10. che parimenti nella deliberazione impugnata si è stabilito di dare precedenza al finanziamento delle infrastrutture da realizzarsi nei capoluoghi di provincia, trattandosi, evidentemente, di aree urbane con domanda di trasporto più elevata rispetto ad altre di pari popolazione residente, essendo le stesse centro di attrazione di utenza per l'alta concentrazione di attività pubbliche e private anche al di fuori della popolazione residente.
11. che ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 45/82, tenuto conto delle risorse disponibili, come previsto dall'art. 9 della medesima L.R. 45/82, nella deliberazione impugnata si è stabilito, al fine di non disperdere le scarse risorse disponibili pari a L. 13.151.303.900 con interventi a pioggia, non rispondenti ai criteri di economicità e redditività dell'intervento, di destinare i contributi previsti alle priorità sopra richiamate, tenuto conto anche che sono state avanzate richieste di contributi per un ammontare di oltre 28,5 miliardi;
12. che, in armonia ai principi delle direttive dell' U.E. sugli appalti dei pubblici servizi, al termine del periodo transitorio di tre anni, gli stessi saranno affidati con ricorso a procedure concorsuali, che richiedono un dimensionamento minimo dei concorrenti, pertanto, si ritiene opportuno al fine di promuovere la effettiva partecipazione delle aziende di T.P.L. operanti sul territorio alla citate gare la loro riorganizzazione per superare l'attuale stato di frammentazione con raggiungimento di una dimensione adeguata in termini di mezzi, attrezzature e infrastrutture tali da consentire alle medesime di competere al meglio sul mercato europeo con le altre imprese di T.P.L.;
13. che il parametro minimo di economicità nell'offerta dei servizi è stato determinato nella dimensione minima di capacità di ricovero pari ad almeno 10 autobus adibiti al servizio di T.P.L., a condizione che i richiedenti siano affidatari di servizi pubblici di linea, che prevedano percorrenze tali da giustificare l'utilizzo del citato parco autobus nella misura, appunto, di almeno 10. Ciò all'evidente fine di attuare, con riferimento alle risorse disponibili, il criterio di economicità nell'offerta dei servizi voluto dal citato art. 8 della L.R. 45/82, ritenendo, che un dimensionamento dei servizi inferiore all'utilizzo di 10 autobus in riferimento al rapporto chilometro\veicolo, attualmente vigente, non risulta economicamente soddisfacente.
14. che in attuazione dei principi generali in materia di conservazione degli atti e dell'attività amministrativa si ritiene opportuno confermare la validità dell'attività istruttoria posta in essere in esecuzione della propria deliberazione 7726\1998, tenuto conto altresì, che la presente deliberazione ha contenuto meramente integrativo e chiarificativo della parte motiva del citato provvedimento impugnato;



15. Richiamata la propria deliberazione n. 7726 del 1998, che qui deve intendersi come integralmente riproposta per il dispositivo e per la parte motiva, non in contrasto con la presente deliberazione;
16. Ritenuto non necessario richiedere nuovamente il parere della competente Commissione Consiliare Permanente già espresso nella seduta del 15.12.98, in quanto i criteri e i requisiti per l'accesso alle provvidenze sono rimasti immutati rispetto a quelli della deliberazione n. 7726/98;

Vista la legge 15 Maggio 1997, n°127;

all'unanimità;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in promessa, di integrare il preambolo e la motivazione della deliberazione n. 7726 del 22 dicembre 1998 che qui devono intendersi come formalmente riproposte;
2. di confermare il dispositivo della deliberazione 7726 del 22 Dicembre 1998;
3. di fare salva l'attività amministrativa posta in essere in attuazione della deliberazione n. 7726/1998 richiamata e, pertanto, di considerare validi, come in effetti sono, gli atti compiuti e le domande presentate;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

